



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 33 DEL 21 giugno 2010

**OGGETTO:** Ditta Consorzio Cerea S.p.A., con sede legale in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR).  
Impianto per la raccolta, stoccaggio e trattamento, finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi nonché selezione, cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti costituiti da carta, cartone, legno e plastica ubicato in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR).  
Autorizzazione Integrata Ambientale punto 5.1 dell'Allegato I del D. Lgs. 18.02.2008 n. 59. - DGRV n. 3636 del 30 novembre 2009.  
Modifica alla DGRV n. 3636 del 30 novembre 2009.

## IL SEGRETARIO REGIONALE AMBIENTE E TERRITORIO

### **RICHIAMATA**

la precedente DGRV n. 3636 del 30 novembre 2009 con cui è stata rilasciata – sulla base del parere della Commissione regionale VIA n. 262 del 28 ottobre 2010 – per l'impianto ubicato in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR) di proprietà della Ditta Consorzio Cerea S.p.A. - sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali - l'Autorizzazione Integrata Ambientale, soggetta al punto 5.1 dell'Allegato I del D. Lgs. 18.02.2005 n. 59, relativamente a:

1. i lavori di ampliamento della piattaforma per il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
2. l'esercizio per l'impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi con le potenzialità nella configurazione attuale;
3. l'esercizio per l'impianto per il recupero di rifiuti costituiti da carta, cartone, legno e plastica con le potenzialità aumentate sulla base di quanto richiesto.

### **VISTA**

la nota datata 3 giugno 2010, come successivamente integrata in data 10 giugno 2010, con la quale la Ditta Consorzio Cerea S.p.A. richiede tra l'altro di poter integrare l'autorizzazione all'esercizio in essere, di cui al precedente punto 2, mediante l'inserimento del codice CER 19 13 02 (rifiuto solido non polverulento) per sottoporlo alle sole operazioni D15 ed R13, stoccando lo stesso nell'area chiusa e pavimentata denominata AS1 – attualmente autorizzata all'esercizio come da planimetria allegata alla nota – e mantenendo i quantitativi autorizzati con DGRV n. 3636/2009;

### **CONSIDERATO**

che il codice CER 19 13 02 rientra nei codici già sottoposti all'analisi della Commissione VIA, la quale ha valutato positivamente il conferimento di tale codice;

### **VISTA**

la nota n. 65717 del 16 giugno 2010 con cui la Provincia di Verona – in risposta alla nota della Regione Veneto n. 331694/57.19 del 15 giugno 2010 – comunica il proprio nulla osta relativamente all'istanza inoltrata dalla Ditta Consorzio Cerea S.p.A.;

### **VISTA**

la nota n. 75658/2010 del 18 giugno 2010 con cui il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona – in risposta alla nota della Regione Veneto n. 331694/57.19 del 15 giugno 2010 – comunica il proprio parere favorevole in merito alla possibilità di ricevere il rifiuto classificato con codice CER 19 13 02 per sottoporlo alla sola operazione di messa in

riserva (R13), subordinatamente al rispetto di quanto dichiarato dalla stessa all'atto della domanda (stoccaggio esclusivamente nella zona ASI e rispetto del quantitativo ricevibile come fissato con DGRV 3636/2009) ed a condizione che la Ditta integri la domanda con quanto di seguito riportato:

1. informazioni sulla tipologia di rifiuto;
2. analisi di omologa su un campione rappresentativo di rifiuto prelevato secondo norma UNI 10802, con cui Consorzio Cerea dimostri la possibilità di poter sottoporre il rifiuto 191302 ad una delle operazioni di recupero (R4, R5) previste e rese operative solo dopo il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva, specificando che tipo di recupero la Ditta intende eseguire.
3. che la Ditta esegua le operazioni successive alla messa in riserva (R13) entro 1 anno dalla data di ricezione del rifiuto in oggetto;

RITENUTO

pertanto – nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'esercizio dell'impianto nella sua configurazione finale – di consentire il conferimento – limitatamente all'operazione di messa in riserva (R13) – del codice CER 19 13 02 nel rispetto di quanto di seguito riportato:

1. il rifiuto dovrà essere stoccato esclusivamente nell'area coperta e pavimentata denominata ASI;
2. il rifiuto dovrà essere stoccato rispettando i quantitativi fissati con DGRV n. 3636/2009;
3. le operazioni successive alla messa in riserva (R13) dovranno essere eseguite entro 1 anno dalla data di ricezione del rifiuto in oggetto.

RITENUTO

inoltre di subordinare l'inizio dell'operazione di messa in riserva (R13), relativamente al rifiuto classificato con codice CER 19 13 02, alla preventiva trasmissione ad ARPAV e Provincia di Verona della documentazione di seguito elencata:

1. informazioni sulla tipologia di rifiuto;
2. analisi di omologa su un campione rappresentativo di rifiuto prelevato secondo norma UNI 10802, con cui Consorzio Cerea dimostri la possibilità di poter sottoporre il rifiuto 191302 ad una delle operazioni di recupero (R4, R5) previste e rese operative solo dopo il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva, specificando che tipo di recupero la Ditta intende eseguire.

CONSIDERATO

infine che - relativamente agli oneri di istruttoria - nella succitata nota del 3 giugno 2010 la Ditta ritiene di aver già corrisposto quanto dovuto con il versamento datato 16 marzo 2009 ed allegato alla succitata nota del 26 maggio 2009;

VISTA

la L.R. n. 3/2000 e s.m.i.;

VISTO

il D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i.;

VISTO

il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTE

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007, n.1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007;

VISTA

la L.R. n. 26/2007;

VISTO

il Decreto-legge n. 180 del 30 ottobre 2007, come modificato dalla Legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243;

VISTA

la DGRV n. 4148 del 29 dicembre 2009;

## DECRETA

1. La Ditta Consorzio Cerea S.p.A. è autorizzata, limitatamente all'operazione di messa in riserva R13, al ricevimento del rifiuto con codice CER 19 13 02;
2. Fermo restando il quantitativo massimo autorizzato con DGRV n. 3636/2009, la messa in riserva del rifiuto di cui al punto 1, dovrà avvenire esclusivamente nell'area chiusa e pavimentata denominata ASI, per evitare qualsiasi contaminazione con le matrici suolo-acqua;
3. Le operazioni successive alla messa in riserva (R13) dovranno essere eseguite entro 1 anno dalla data di ricezione del rifiuto in oggetto;
4. La Ditta è tenuta a presentare alla Provincia di Verona - entro e non oltre 60 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento - le garanzie finanziarie adeguate ai contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi. Le suddette garanzie dovranno essere prestate, in conformità alla DGRV n. 2528/99 e s.m.i., a favore della medesima Amministrazione provinciale di Verona, la quale è tenuta a verificarne la congruità;
5. L'inizio dell'operazione di messa in riserva (R13), relativamente al rifiuto con codice CER 19 13 02 è subordinato alla preventiva trasmissione ad ARPAV e Provincia di Verona della documentazione di seguito elencata:
  - a. informazioni sulla tipologia di rifiuto;
  - b. analisi di omologa su un campione rappresentativo di rifiuto prelevato secondo norma UNI 10802, con cui Consorzio Cerea dimostri la possibilità di poter sottoporre il rifiuto 19 13 02 ad una delle operazioni di recupero (R4, R5) previste e rese operative solo dopo il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva, specificando che tipo di recupero la Ditta intende eseguire.
6. Per effetto dell'attuazione delle modifiche di cui al precedente punto 2 la tabella relativa all'elenco dei codici CER autorizzati riportata a pagina 49 della DGRV n. 3636/2009, è sostituita integralmente con la seguente:

CER	Descrizione del rifiuto	Operazioni
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R13-R12
010409	Scarti di sabbia e argilla	R5-R13-R12
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R13-R12
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R13-R12
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	R5-R13-R12
100202	Scorie non trattate	R5-R13-R12
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	R5-R13-R12
100903	Scorie di fusione	R5-R13-R12
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	R5-R13-R12
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R5-R13-R12
101203	Polveri e particolato	R5-R13-R12
101299	Rifiuti non specificati altrimenti	R5-R13-R12
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	R5-R13-R12
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	R5-R13-R12
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	R5-R13-R12
170101	Cemento	R5-R13-R12
170102	Mattoni	R5-R13-R12
170103	Mattonelle e ceramiche	R5-R13-R12

170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5-R13-R12
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5-R13-R12
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5-R13-R12
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5-R13-R12
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R5-R13-R12
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5-R13-R12
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R5-R13-R12
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	R13
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13-R12
150101	Imballaggi in carta e cartone	R3-R13-R12
150102	Imballaggi in plastica	R13-R12
150103	Imballaggi in legno	R13-R12
150105	Imballaggi in materiali compositi	R13-R12
150106	Imballaggi in materiali misti	R3-R13-R12
170201	Legno	R13-R12
191204	Plastica e gomma	R13-R12
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 190206	R13-R12
200101	Carta e cartone	R3-R13-R12
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	R13-R12
200139	Plastica	R13-R12
200307	Rifiuti ingombranti	R13-R12

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, sono fatte salve tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 3636 del 30 novembre 2009;
8. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Consorzio Cerea S.p.A. con sede legale in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR), al Comune di Cerea, alla Provincia di Verona, ad ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
9. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".

**IL SEGRETARIO REGIONALE  
AMBIENTE E TERRITORIO**

**FIRMATO**

Attesto che la presente copia, composta di n° 4 (quattro) fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.

Venezia, 22 GIU 2010

**UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA  
IL DIRIGENTE REGIONALE**

*Ing. Roberto Morandi*

*R. Morandi*